

## TORNATA DEL 7 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

**Sommario** — Congedo — Istanza del Senatore Alfieri, cui risponde il Senatore Chiesi — Rinnovamento dello squittinio ieri annullato — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'approvazione dei Conti amministrativi del Regno dall'anno 1862 a tutto il 1868 — Approvazione degli articoli dal 34 al 55, ultimo del progetto — Approvazione per articoli dei due progetti di legge: 1. Per l'approvazione dei Conti amministrativi delle provincie della Lombardia dell'anno 1859 e 1860; delle Marche e dell'Emilia dell'anno 1860; 2. Per l'iscrizione in Bilancio di assegni dovuti a diverse Opere Pie di Napoli e della Toscana, e delle somme occorrenti per il pagamento degli arretrati e per l'esecuzione delle transazioni colle medesime stipulate — Rettificazione del Senatore Duchoqué, Relatore — Relazione di petizioni — Accettazione del Ministro delle Finanze del rinvio della petizione 4489 — Proposta di rinvio al Ministero della petizione 4490, fatta dal Senatore Cambray-Digny, accettata dal Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Lauzi in appoggio della proposta della Commissione sulla petizione 4492 — Risultato della votazione su quattro progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono il Ministro delle Finanze e quello di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Il Senatore Francesco Roncalli chiede un mese di congedo, che gli è dal Senato accordato.

**Presidente.** La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. A richiesta, naturalmente in forma privata, fatta a me da chi aveva titolo di rappresentare la Camera di Commercio di Torino, io debbo pregare il Senato che voglia dichiarare d'urgenza la petizione portante il numero 4198, colla quale la Camera di Commercio di Torino fa istanza, perchè nel progetto di legge riguardante i magazzini generali, venga ripristinata la facoltà di mantenere magazzini privati, che venne eliminata dal progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati.

Siccome questo progetto di legge è stato rinviato ad una Commissione del Senato, io pregherei la Presidenza, perchè questa petizione fosse a quella Commissione rinviata, affinchè la prendesse in ispeciale considerazione.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Senatore Alfieri..... in rispetto particolarmente alla competenza ed autorità dei petenti, che compongono la Camera di Commercio di Torino.

**Presidente.** Godo di poter annunziare all'onore-

vole Senatore Alfieri che il desiderio da lui espresso è stato anticipatamente soddisfatto, giacchè, secondo che prescrive il nostro Regolamento, la petizione da lui accennata è già stata comunicata a quell'Ufficio che è incaricato dell'esame del progetto di legge per la istituzione dei magazzini generali.

L'onorevole Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Come io ho l'onore di essere Relatore della Commissione delle petizioni, volevo appunto fare la dichiarazione che ha testè fatta l'onorevole signor Presidente.

L'Ufficio Centrale che si occupa dello studio della legge sui magazzini generali, il giorno in cui si discuterà la legge, si farà debito di riferire anche sulla petizione accennata dall'onorevole Alfieri.

**Presidente.** Intanto che si sta attendendo il Ministro delle Finanze, si procederà al rinnovamento delle votazioni che ieri sono rimaste inefficaci.

Le urne saranno poi lasciate aperte per comodo di quei Senatori che ancora non si trovassero presenti.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI AMMINISTRATIVI DEL REGNO DALL'ANNO 1862 A TUTTO IL 1868.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione dei Conti amministrativi del Regno dall'anno 1862 a tutto il 1868.

Ieri la discussione è rimasta all'articolo 34 del quale si darà lettura.

**Conto dell'anno 1868.**

**TITOLO I — Entrate proprie del bilancio 1868.**

« Art. 34. Le entrate ordinarie e straordinarie accertate durante l'esercizio 1868 sono stabilite quali risultano dal conto generale stampato dall'Amministrazione delle finanze nella somma di . . . L. 1,299,292,582 73 cioè:

		ENTRATE	
		Ordinarie	Straordinarie
» Entrate dell'anno 1868	L. 739,435,754 85		407,477,100 58
» Entrate degli anni precedenti	L. 65,227,025 96		86,652,701 34
	<u>L. 805,162,780 81</u>		<u>494,129,801 92</u>

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti. Chi lo approva sorga. (Approvato.)

« Art. 35. Le riscossioni eseguite in conto di tali entrate sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate nella somma di . . . L. 1,120,560,743 17 cioè:

» Entrate dell'anno 1868	L. 1,084,304,407 75
» Entrate degli anni precedenti	L. 36,256,335 42
	<u>L. 1,120,560 743 17</u>

(Approvato.)

« Art. 36. Le entrate che durante il detto esercizio vennero condonate e depennate per cause diverse ammontano a . . . L. 898,996 76

L. 1,121,459 739 93     1,121,459,739 93

(Approvato.)

« Art. 37. Le entrate rimaste a riscuotere alla scadenza dell'esercizio e da riprendersi nel conto del successivo esercizio 1869 ascendono a L. 177,832,842 80

cioè:

		ENTRATE	
		Ordinarie	Straordinarie
» Entrate dell'anno 1868	L. 32,049,058 55		30,559,389 13
» Entrate degli anni precedenti	L. 45,752,557 41		69,471,837 71
	<u>L. 77,801,615 96</u>		<u>100,031,226 84</u>

(Approvato.)

« Art. 38. Le entrate che vennero riscosse durante

l'esercizio 1868 e che sono devolute al successivo esercizio 1869 sono accertate nella somma di lire, 41,808 36. »

(Approvato.)

« Art. 39. Le entrate che sono risultate riscosse durante l'esercizio 1867 e gli esercizi precedenti, in eccedenza di quelle sia di essi esercizi, sia dell'esercizio 1868, da abbuonarsi nell'esercizio 1869 e successivi, sono constatate nella somma di lire 37,363 80.

(Approvato.)

**TITOLO II. — Attività diverse.**

« Art. 40. Le entrate per fondi somministrati al Tesoro centrale delle amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia sono constatate nella complessiva somma di . . . . . L. 18,679,013 65 cioè:

» Fondi versati nella Tesoreria centrale durante l'esercizio 1868 . . . L. 16,079,552 32

» Fondi somministrati rimasti da regolarizzare alla scadenza dell'esercizio medesimo . . . . . L. 2,599,461 33

L. 18,679 013 65

(Approvato.)

**TITOLO III. — Spese proprie del bilancio 1868.**

« Art. 41. Sono approvate nella somma di lire 15,052,017 88 le spese d'ordine ed obbligatorie che furono pagate durante l'esercizio 1868 in eccedenza ai fondi stanziati nel bilancio od a quelli già concessi con leggi speciali. »

(Approvato.)

« Art. 42. Sono parimente approvate le lire 299,472 47 che riguardano spese diverse da quelle di cui all'articolo precedente, le quali, a termine dell'articolo 38 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, del 25 novembre 1866, poterono essere stabilite in aumento al fondo stanziato nei relativi Capitoli del bilancio 1868, perchè durante l'esercizio del medesimo vennero restituite al Tesoro dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 43. Col presente articolo sono convertiti in legge i Reali decreti, e quindi definitivamente approvate le nuove e maggiori spese che con gli stessi Reali decreti vennero autorizzate in via provvisoria sul bilancio 1868 le quali nuove e maggiori spese ascendono alla complessiva somma di lire 32,811,097 09. »

(Approvato.)

« Art. 44. Sono finalmente approvate nella somma di lire 6,175,811 84 tutte le altre spese le quali rappresentano l'eccedenza dell'ammontare delle spese pagate durante l'esercizio 1868 e di quelle rimaste a

pagare alla scadenza del medesimo in confronto dei fondi approvati per capitoli di spese diverse da quelle di cui ai precedenti articoli 39, 40 e 41. »

(Approvato.)

« Art. 45. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate con leggi, comprese anche quelle di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42, è quindi stabilito nella somma di L. 1,426,800,324 25

cioè :

» Spese ordinarie dell'anno 1868 L. 981,335,105 74

» Spese ordinarie degli anni precedenti . . . L. 138,340,271 55

L. 1,119,675,377 29

» Spese straordinarie dell'anno 1868 . . . L. 242,806,286 14

» Spese straordinarie degli anni precedenti . L. 64,318,660 82

L. 307,124,946 96

» Tenuto però conto dell'ammontare complessivo delle economie che durante l'esercizio 1868 vennero già ordinate con leggi speciali e con Decreti reali aventi forza di leggi sulle spese ordinarie dell'anno 1868 in L. 149,913 79

le spese ordinarie e straordinarie di cui sopra residuano effettivamente a sole . . . . . L. 1,426,650,410 46

cioè :

» Spese ordinarie dell'anno 1868 L. 981,185,191 95

» Spese ordinarie degli anni precedenti . . . L. 138,340,271 55

L. 1,119,525,463 50

» Spese straordinarie dell'anno 1868 . . . L. 242,806,286 14

» Spese straordinarie degli anni precedenti . L. 64,318,660 82

L. 307,124,946 96

(Approvato.)

« Art. 46. Le spese ordinarie e straordinarie invece accertate per lo esercizio 1868 sono stabilite in L. 1,368,262,072 66

cioè :

» Spese ordinarie dell'anno 1868 L. 963,850,793 92

» Spese ordinarie degli anni precedenti . . . L. 133,624,538 41

L. 1,097,475,332 33

» Spese straordinarie dell'anno 1868 . . . L. 214,290,168 48

» Spese straordinarie degli anni precedenti . L. 59,496,571 85

L. 270,786,740 33

» Fra le spese autorizzate e quelle accertate si ha così una differenza di . . . . . L. 58,388,337 80

(Approvato.)

« Art. 47. Le somme rimaste disponibili il 31 dic. 1868 sui capitoli di spese straordinarie ripartite in più anni, che sono state trasportate il 1° gennaio successivo ai corrispondenti capitoli dell'esercizio 1869, giusta il disposto dell'art. 56 del Regio decreto 3 novembre 1861, num. 302 e dell'art. 600 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del 25 novembre 1866 ascendono a . . . . . L. 25,710,725 40

(Approvato.)

« Art. 48. Le somme dunque comprese nelle spese autorizzate, e che, per non essere state all'rimenti effettuate al'a scadenza dell'esercizio 1868, sono definitivamente annullate, residuano a . . . . . L. 32,677,612 40

cioè :

» Relative all'anno 1868 . . . L. 23,139,790 29

» Relative agli anni precedenti . L. 9,537,822 11

L. 32,677,612 40

(Approvato.)

« Art. 49. Nella suddetta somma sono comprese le lire 4,619,328 25 importo di economie già state autorizzate sul bilancio 1868 in via provvisoria con regi decreti i quali vengono col presente articolo convertiti in legge. »

(Approvato.)

« Art. 50. I mandati spediti e non soddisfatti prima della chiusura dell'esercizio 1868 compresi fra le somme di cui all'articolo 44, saranno portati a credito del conto speciale del Tesoro all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dell'articolo 52 del Regio decreto 3 novembre 1861, N. 302. »

(Approvato.)

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1870-71.

« Art. 51. I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1867 trasportati nel conto speciale del Tesoro dell'anno 1868 sono accertati in . . . . . L. 29,239,385 03

cioè:

» Mandati pagati durante l'anno 1868 L. 25,206,753 07

» Mandati rimasti a pagare il 1 gennaio 1869 . . . . . L. 4,032,631 96

L. 29 239,385 03

(Approvato.)

**TITOLO IV. — Passività diverse.**

« Art. 52. L'uscita per monete di rame ritirate dal corso e passate alle zecche del regno per essere riformate è stabilita in lire 2,313,944 48. »

(Approvato.)

« Art. 53. L'uscita per fondi somministrati dal Tesoro centrale alle Amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia è constatata nella somma totale di . . . . . L. 12,267,990 61

cioè:

» Pagamenti fatti dalla Tesoreria centrale durante l'esercizio 1868 . . . . . L. 12,092,300 62

» Fondi somministrati rimasti da regolarizzare alla scadenza dell'esercizio 1868 . . . . . L. 175,689 99

L. 12.297,690 61

(Approvato.)

« Art. 54. L'importo del debito galleggiante del Regno per buoni e vaglia del Tesoro, fondi somministrati e conti correnti diversi alla scadenza dell'esercizio 1868 da essere ripreso nel successivo esercizio 1869, ascende alla complessiva somma di italiane lire 61,695,356 48.

(Approvato.)

**TITOLO V. — Situazione finanziaria.**

« Art. 55. Alla chiusura dell'esercizio 1868 rimane stanilita come appresso cioè:

	Attivo	Passivo
» Fondi di cassa e debiti dei contabili alla scadenza dell'esercizio 1868, cioè:		
» Debito dei contabili della percezione		L. 149,599,750 96
» Debito dei tesorieri provinciali e di circondario . . . . .	L. 174,611,373 67	

	Attivo	Passivo
» Debito dei cassieri d'armata L. . . . .	16,863 61	

L. 324,227,988 24

» Entrate rimaste a riscuotere alla scadenza suddetta:

» Sulle entrate dell'anno 1868 . . . . . L. 62,608,447 68.

» Su quelle degli anni precedenti L. 115,224,395 12

L. 177,832,842 80

» Fondi somministrati al Tesoro centrale dalle Amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia, rimasti da regolarizzare alla detta scadenza . . . . . L. 2,599,461 33

» Spese ordinarie e straordinarie in corso di esecuzione rimaste a pagare alla scadenza di cui sopra:

» Sulle spese dell'anno 1868 . . . . . L. 57,149,350 04

» Su quelle degli anni precedenti » 118,571 036 12

L. 175,720,386 16

» Mandati rimasti a pagare alla chiusura dell'esercizio 1868, cioè:

» Mandati spediti per il pagamento delle spese dell'anno 1868 . . . . . L. 3,114,786 56

» Mandati spediti per il pagamento delle spese degli anni precedenti . . . . . L. 2,074,951 14

L. 5,189,737 70

» Mandati del conto speciale del Tesoro rimasti in circolazione al 1° gennaio 1869, cioè:

» Mandati dell'esercizio 1859 . . . . . L. 2,465 01  
 Id. 1860 » . . . . . L. 51,367 01

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1871.

	Attivo	Passivo
Id. 1861 »	91,984 45	
Id. 1862 »	112,954 01	
Id. 1863 »	50,380 85	
Id. 1864 »	493,089 86	
Id. 1865 »	82,400 68	
Id. 1866 »	813,350 67	
Id. 1867 »	2,334,639 42	
	<hr/>	
	L. »	4,032,631 96
» Fondi somministrati dal Tesoro centrale dalle Amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia, rimasti da regolarizzare alla scadenza suddetta . . . . . L. »		
		175,689 99
» Crediti dei contabili e debiti diversi di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1868 . L. »		
		573,245,013 33
	<hr/>	<hr/>
	L. 504,660,192 37,	758,363,459 14

Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1868 . . . . L. 253.703,166 77

(Approvato.)

**Presidente.** Si procederà più tardi alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dei Conti amministrativi delle provincie della Lombardia dell'anno 1859-1860; delle Marche e dell'Emilia dell'anno 1860 (N. 60.)

Pregherei il Senato a volermi dispensare dalla lettura dell'intero progetto, che è piuttosto lungo e consiste principalmente di cifre.

Non facendosi opposizione, dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

Conti amministrativi delle Provincie della Lombardia degli anni 1859 60; delle Marche e dell'Emilia dell'anno 1860.

PROVINCIE DELLA LOMBARDIA

Conto dell'anno 1859.

TITOLO I. — Entrate.

« Art. 1. Le entrate dell'anno 1859 sono stabilite quali risultano dal Conto compilato dall'Amministrazione delle finanze, e distribuito in copie a stampa, nella complessiva somma di . . L. 88,693,982 84  
cioè:

		ENTRATE	
		Ordinarie	Straordinarie
» Entrate dell'anno			
	1859 L.	85,634,362 63	»
» Id. degli anni precedenti.	»	3,059,620 21	»
	<hr/>	<hr/>	
	Totale L.	88.693.982 84	»

È aperta la discussione su questo articolo. Nessun chiedendo di parlare lo metto ai voti. Chi lo approva sorga.  
(Approvato.)  
« Art. 2. Le riscossioni eseguite di tali entrate fino al chiudimento dell'esercizio dell'anno suddetto sono accertate in. . . . . L. 86,180,082 93  
cioè.

		ENTRATE	
		Ordinarie	Straordinarie
» Entrate dell'anno			
	1859 L.	84,285,399 77	»
» Id. degli anni precedenti . »	»	1,894 683 16	»
	<hr/>	<hr/>	
	Totale L.	86.180.082 93	»

» E quindi i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento del suddetto esercizio, ripresi nel conto dell'esercizio, 1860 (comprese lire 289,409 18, trapassate sui sommari demaniali di quarta categoria) ammontano a . . . L. 2,512,899 91

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 3. L'ammontare delle spese ordinarie straordinarie per il servizio dell'anno 1859 e per quello dei residui passivi degli anni precedenti è stabilito in conformità degli allegati B, C, pagine 42 e 96 del Conto in . . . . . L. 67,712,856 29  
(Approvato.)

« Art. 4. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dell'esercizio 1859 risultanti dal detto Conto sono stabilite nella somma di . . . L. 59,303,298 84  
» Le simili per gli anni precedenti . . . » 5,135,722 44  
» Totale delle spese accertate . . . . L. 64.439.022 25 64,439,022 25  
cioè:

» Per i pagamenti eseguiti durante detto esercizio si per il conto 1859 che per i precedenti. . . . L. 58,017,965 83

» Per i pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio suddetto, per i quali si trasportano i fondi all'esercizio successivo,

cioè:

» Mandati spediti e non pagati L. 5,920,250 93

Spese per le quali non furono ancora emessi i mandati » 500 805 49

**Totale L. 6.421.056 42 6,421,056 42**

(Approvato.)

« Art. 5. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1859, rilevanti a L. 3,273,834 04

cioè:

» Relativo al 1859 L. 3,273,834 04

» Spese degli anni precedenti . . . . »

(Approvato.)

**TITOLO III. — Passività diverse.**

« Art. 6. L'ammontare delle rendite da pagarsi dal debito pubblico, vigenti al 1° gennaio 1860, è accertato nella somma di . . . . L. 18,261,415 78

I pagamenti fatti durante l'esercizio 1859 asciesero a . . . . » 13,258,005 96

(Approvato.)

**TITOLO IV. — Situazione finanziaria.**

« Art. 7. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1859 rimane stabilita come segue:

	Attivo	Passivo
» Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1859 L.	9,639,341 95	
» Entrate rimaste ad esigere al chiudimento dell'esercizio stesso (comprese lire 289,409 18 trapassate sui campioni demaniali di quarta categoria.) . . .	2,513,899 91	
» Fondo di cassa del 1859		

A Riportare L. 12,153,241 86

	Attivo	Passivo
<i>Riporto</i> L.	12,153,241,86	
erogato nei pagamenti riflettenti il 1860. . . . »	473,490 49	
» Spese in corso d'esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1859. . . . »		498,794 78
» Somme trasportate all'esercizio 1860 per spese straordinarie eseguibili in più anni . . . . »		2,010 71
» Mandati rimasti a pagare al chiudimento dell'esercizio stesso . . . . »		5,920,250 93
» Entrate del 1860 riscosse nel 1859 . . . . »		33,991 45
	<u>12,626.732 35</u>	<u>6.455.017 87</u>

Avanzo alla scadenza dell'esercizio 1859. . . L. 6.171,684 48

(Approvato.)

**Conto dell'anno 1860.**

**TITOLO I. — Entrate.**

« Art. 8. Le entrate dell'anno 1860 sono stabilite quali risultano dal conto amministrativo nella somma di . L. 80,794,320 39

cioè:

	ENTRATE	
	Ordinarie	Straordinarie
» Entrate dell'anno 1860 L.	77,848,993	» » »
» Entrate degli anni precedenti . . . »	2,945,327 39	» » »
<b>L.</b>	<u>80.794.320 39</u>	<u>» » »</u>

(Approvato.)

« Art. 9. Le riscossioni eseguite in conto di tali entrate fino al chiudimento dell'esercizio predetto, sono accertate in . . . . L. 76,940,947 16

cioè:

	ENTRATE	
	Ordinarie	Straordinarie
» Entrate dell'anno 1860 L.	75,759,142 40	» » »
» Entrate degli anni precedenti . . . »	1,181,801 76	» » »
<b>L.</b>	<u>76.940.947 16</u>	<u>» » »</u>

E quindi le entrate rimaste a riscuotere alla scadenza del suddetto esercizio, riprese nel conto dell'esercizio 1861, ammontano a . . . L. 3,853,373 23

(Approvato.)

**TITOLO II. — Spese.**

« Art. 10. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie, approvato colla legge del bilancio e sopraggiunte per maggiori spese e spese nuove, per il servizio dell'anno 1860 e per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito in conformità degli Allegati B, C del Conto amministrativo in L. 58,949,155 84

cioè:

» Spese ordinarie pel servizio del 1860 . . . . . L.	48,532,473 30	
» Spese ordinarie pel servizio degli anni precedenti L.	7,805,599 02	
	<u>56,338,072 32</u>	
» Spese straordinarie pel servizio del 1860. . . . . L.	2,566,851 55	
» Spese straordinarie pel servizio degli anni precedenti. . . . . L.	44,231 97	
	<u>2,611 083 53</u>	

(Approvato).

« Art. 11. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate nell'esercizio 1860 risultanti dal detto conto sono stabilite nella somma di . . . . . L.

44,950,411 87	
» Le simili per gli anni precedenti. . . . . L.	7, 493,306 12
» Totale delle spese accertate L.	<u>52,443,717 99</u> 52,443,717 99

cioè:

» Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio, al per il conto 1860 che per i precedenti. . . . . L.	50,420,228 04	
» Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio per i quali si trasportano i fondi all'esercizio successivo . . . . . L.	2,023,489 95	
	<u>52,443,717 99</u>	

(Approvato).

« Art 12. Sono definitivamente annullate le somme per

spese non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1860, rilevanti a L. 6,505 437 85

cioè:

» Relative al 1860. . . . . L.	6,148,912 98
» Spese degli anni precedenti. . . . . L.	<u>356,524 87</u>

(Approvato.)

« Art. 13. Le spese nuove o le maggiori spese, tanto pel servizio dell'anno 1860 che per quello degli anni precedenti, sono approvate nella somma risultante dai suddetti Allegati

B, C di . . . . . L. 6,301 893 86

(Approvato.)

**TITOLO III. — Passività diverse.**

« Art. 14. L'ammontare delle rendite da pagarsi dal Debito pubblico; vigenti al primo gennaio 1861, è accertato nella somma di . . . . . L. 10,776,735 »  
I pagamenti fatti per l'anno 1860 ascesero a . . . . . L. 10,776,735 »

(Approvato).

**TITOLO IV. — Situazione finanziaria.**

« Art. 15. La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 1860 rimane stabilita come segue:

**ATTIVO.**

» Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1860 . . . . . L.	220,889 14	
» Entrate rimaste ad esigere al chiudimento dell'esercizio suidetto »	<u>3,853,373 23</u>	
Totale attivo . . . . . L.	<u>4,074,262 37</u>	

**PASSIVO.**

» Somme trasportate all'esercizio 1861 per spese accertate e rimaste a pagare alla scadenza dell'esercizio 1860 e per crediti che potrebbero venire eventualmente insinuati a pagamento . . . . . L.	2,023,489 95	
» Entrate dell'anno 1861 riscosse durante l'esercizio 1860 . . . . . L.	14,227 16	
Totale passivo L.	<u>2,037 717 11</u>	2,037,717 11
Avanzo alla scadenza dell'esercizio 1860 . . . . . L.		<u>2,036 545 26</u>

(Approvato).

**PROVINCIE MARCHIGIANE**

Conto pel periodo decorso dalla cessazione del Governo pontificio (sett. 1860) a tutto dicembre stesso anno.

**TITOLO I. — Entrate.**

« Art. 16. Le entrate delle provincie Marchigiane, per il tempo decorso dalla cessazione del Governo pontificio a tutto dicembre 1860, sono stabilite, giusta i risultamenti del conto amministrativo, nella somma stata riscossa di lire 3.281,131 72. »

(Approvato.)

**TITOLO II. — Spese.**

« Art. 17. Le spese pagate nel suindicato periodo di tempo, risultanti dal detto conto, sono stabilite in lire 4.155,175 76. »

(Approvato.)

**TITOLO III. — Situazione finanziaria.**

« Art. 18. La situazione finanziaria al 31 dicembre 1860 rimane stabilita come appresso:

**ATTIVO.**

Debito degli uffizi del Tesoro alla fine del 1860 . . . . .	L. 30,374 95
Debite dei contabili di riscossione » . . . . .	434,218 34
Sovvenzioni fatte ad altri Governi » . . . . .	1,859,345 42
Anticipazioni . . . . .	21,421 83
Crediti autorizzati . . . . .	351 50

« Totale dell'attivo costituente l'avanzo di gestione alla fine dell'anno 1860 . . . . . L. 2.345,712 04

(Approvato.)

**PROVINCIE DELL'EMILIA**

**Conto dell'anno 1860.**

**TITOLO I. — Entrate.**

« Art. 19. Le entrate ordinarie e straordinarie sono stabilite nella somma accertata di L. 64,118,690 89 (Approvato.)

« Art. 20. La somma riscossa in conto di tali entrate viene riconosciuta in » 61.351,438 45

» Cosicchè le entrate rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio ammontano a . . . . . L. 2.767,252 44

(Approvato.)

**TITOLO II. — Spese.**

« Art. 21. L'ammontaro delle spese ordinarie e straordinarie autorizzate, riflettenti il servizio proprio

dell'esercizio 1860, quanto quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito nelle seguenti proporzioni:

- Spese dell'anno 1860 . . . . . L. 41,967,187 50  
Spese degli anni precedenti . . . . . » 1,141,683 02

Totale delle spese autorizzate L. 43,108,870 52 (Approvato.)

« Art. 22. Le spese ordinarie e straordinarie accertate sono stabilite nelle seguenti somme:

Spese dell'anno 1860 . . . . . L. 36,355,999 49  
Spese degli anni precedenti . . . . . » 1,141,683 02

Totale delle spese accertate . . . . . L. 37,497,682 51 37,497,682 51

(Approvato.)

« Art. 23. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate alla chiusura dell'esercizio, risultanti in . . . . . L. 5,611,188 01

(Approvato.)

« Art. 24. I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1860, rilevanti alla somma di lire 163,077 63 saranno portati a discarico nel Conto speciale del Tesoro allorchè se ne farà il pagamento. »

(Approvato.)

« Art. 25. I fondi conservati ed accertati per ispeze in corso di esecuzione dell'esercizio 1860, trasportati all'esercizio 1861, sono stabiliti come segue:

Spese dell'anno 1860 . . . . . L. 11,750,484 52  
Spese degli anni precedenti . . . . . » 498 051 04

Totale dei fondi conservati trasportati al 1861 . . . . . L. 12,248,535 56

(Approvato.)

« Art. 26. Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio 1860 per ispeze straordinarie eseguibili in più anni, anch'esse trasportate all'esercizio 1861, sono stabilite in lire 292,647 05. »

(Approvato.)

**TITOLO III. — Situazione finanziaria.**

« Art. 27. La situazione finanziaria rimane stabilita nel seguente modo:

	Attivo	Passivo
» Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 1860 . . . . .	L. 6,598,174 89	
» Crediti e scorte alla fine del 1860 . . . . .	» 8,719,276 38	
» Entrate accertate rimaste da riscuotere . . . . .	» 2,767,252 44	
» Somma riscossa nel 1860		

Da Riportare L. 18,084,703.71.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1871.

	Attivo	Passivo
<i>Riporto</i> L. 18,084,703.71.		
devoluta ad esercizi successivi . . . . .		42,237 96
» Debiti diversi . . . . .		2,336,943 80
» Somme trasportate all'esercizio 1861 per ispeze accertate nel 1860, cioè:		
» Mandati spediti rimasti a pagare . . . . . L. 163,077 63		
» Spese in corso di esecuzione . . . . . L. 12,248,535 56		
» Spese straordinarie e seguibili in più anni . . . . . L. 292,647 05		
<b>L.</b>		<b>42,704,260 24</b>

18,084,703 71 15,083,442 »

» Avanzo alla fine dell'esercizio 1860 . . . . . L. 3,001,261 71

(Approvato.)

**Presidente.** Sarà proceduto più tardi anche su questo progetto di legge allo squitlinio segreto.

L'ordine del giorno reca ora la discussione sul progetto di legge per iscrizione in bilancio di assegni dovuti a diverse Opere Pie di Napoli e della Toscana e delle somme occorrenti per il pagamento degli arretrati e per l'esecuzione delle transazioni stipulate (N. 58).

Si dà lettura del progetto di legge.  
(Vedi *infra* e *atti del Senato* N. 58.)

È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nella parte ordinaria del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze al Capitolo annualità e prestazioni diverse per l'anno 1871 e successivi, dei seguenti assegni:

1. All'Albergo dei poveri in Napoli . . . . .	L. 165,747 06
2. Alla Casa Santa dell'Annunziata in Napoli . . . . .	» 95,625 00
3. All'Ospedale di Sant'Eligio in Napoli . . . . .	» 12,905 55
4. All'Ospedale degl'Incurabili di Napoli . . . . .	» 102,575 03
5. Alla Pia Casa di beneficenza in Lucca . . . . .	» 61,618 53
6. Agli Ospedali Toscani . . . . .	» 64,380 22
<b>Totale . . . . . L.</b>	<b>502,881 69</b>

» Conseguentemente sono annullati gli stanziamenti fatti ai capitoli 82 ed 83 del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'anno 1871 a favore del-

l'Ospedale degl'Incurabili per . . . . . L.	102,575 03
ed a favore della Casa Santa dell'Annunziata di . . . . . »	95,625 00
<b>Totale . . . . . L.</b>	<b>198,200 03</b>

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze per il 1861, della spesa di L. 4,322,066 37, ripartita nei seguenti Capitoli:

» N. 87 *bis*. Pagamento di arretrati dovuti all'Albergo dei Poveri in Napoli, in dipendenza della transazione stipulata il 7 dicembre 1870. . . . . L. 773,486 28

» N. 87 *ter*. Pagamento alla Casa Santa dell'Annunziata di Napoli dell'assegno di cui all'articolo 1 della presente legge per gli anni 1866 e 1867 . . . . . » 191,250 00

» N. 87 *quater*. Pagamento allo Spedale di Sant'Eligio in Napoli degli arretrati dell'assegno, di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli anni dal 1866 al 1870 inclusive. . . . . » 94,527 75

» N. 87 *quinqies*. Pagamento di arretrati dovuti all'Ospedale degl'Incurabili in Napoli, in esecuzione della transazione stipulata tra l'Amministrazione finanziaria e lo stesso Ospedale . . . . . » 262,802 34

**Totale . . . . . L. 4,322,066 37**

(Approvato.)

« Art. 3. È autorizzata pure l'iscrizione nella parte straordinaria del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze della somma di lire 500,148 27, da ripartirsi nei tre anni 1871, 1872 e 1873 in tre eguali annualità di lire 166,716 09.

» Per il 1871 questa somma sarà iscritta al capitolo 87 *sexies*, sotto la denominazione di:

» Pagamenti di arretrati agli ospedali Toscani, in esecuzione della transazione stipulata il 26 gennaio 1871.»

(Approvato.)

« Art. 4. È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico di una rendita di lire 18,628 11 rappresentante il capitale a valor nominale di lire 372,562 26 da consegnarsi alla Pia Casa di beneficenza di Lucca, in esecuzione della transazione stipulata il 17 febbraio 1871. »

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Debbo correggere una inesattezza di cifra, incorsa nella Relazione.

In questa si dice: che il credito delle annualità scadute a favore della Pia Casa di Lavoro di Lucca, è costituito in lire 249,265 20 mentre nel resto del disegno di legge è scritta in vera cifra di L. 372,562 26.

La prima cifra che si legge nella Relazione corrisponde alla liquidazione fatta a tutto il 1868, dovendo oggi aggiungersi altre due annate scadute si ha questa cifra di lire 362,562 26, a cui corrisponde la rendita da iscriversi.

**Presidente.** È esatta quindi la cifra iscritta nel disegno di legge.

Non facendosi altre osservazioni, l'art. 4 s'intenderà approvato.

Si procederà a suo tempo alla votazione di questa legge per squittinio segreto.

Intanto, onde guadagnare tempo, si passerà alla Relazione delle petizioni.

Prego i membri della Commissione delle petizioni, a prendere il loro posto.

Il Senatore Chiesi. Ha la parola.

Senatore Chiesi, *Relatore.* Ometto le petizioni segnate coll'asterisco nella nota presentata a stampa al Senato, perchè queste dalla Commissione sono state trasmesse agli Uffici Centrali che esaminano i relativi progetti di legge.

Petizione N. 4480.

« Parecchi abitanti del Comune di Gallicchio (Basilicata), in numero di 140 muovono lagnanza contro l'Agente delle imposte dirette di Montemurro, Lodovico Novellini, e fanno istanza perchè si provveda per la sua surrogazione. »

Questa petizione muove aspre lagnanze contro quel funzionario. La Commissione non può dire se queste lagnanze siano o non siano giuste.

— Ad ogni modo, siccome questa petizione porta 140 firme, e lo Statuto all'art. 58 dichiara, che le sole autorità costituite hanno il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo, la vostra Commissione è d'avviso che non abbiasi a tenerne alcun conto.

D'altra parte poi crede che i petenti avrebbero dovuto rivolgersi al Ministero dal quale dipende quel funzionario.

Questa è la via tracciata dalle nostre leggi amministrative.

Quando poi i reclami non venissero accolti dal Ministero, rimane sempre aperta la via per ricorrere alla Maestà del Re; ma non sarebbe mai questo il caso di far ricorso al potere legislativo.

Per questi riflessi la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

**Presidente.** Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione della quale è stato reso conto.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, *Rel.* « Petizione N. 4481. Terracina Antonio Maria da Montabro (Calabria Ulteriore 2.a) allegandosi gravato da una sentenza della Corte dei Conti che non gli valutava tutti gli anni di servizio per il diritto a pensione, domanda che per interces-

sione del Senato gli venga dal Governo accordato un mensile assegno. »

Veramente il petente non ricorre al Senato, facendo un reclamo contro la Corte dei Conti. Concludendo anzi che, per intercessione del Senato, il Governo voglia accordargli un mensile assegno, lo stesso petente riconosce col fatto che la decisione della Corte dei Conti è inappellabile e irrettrabile e tale da non dar luogo a verun richiamo.

Ad ogni modo, a termini del nostro Regolamento, anche per questa petizione la Commissione non può proporvi che l'ordine del giorno puro e semplice, poichè è stabilito espressamente nell'art. 83, N. 3, che le domande di sussidii, d'impieghi, e simili sono estranee alla competenza del Parlamento.

**Presidente.** Pongo ai voti la proposta della Commissione dell'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, *Rel.* « Petizione N. 4482. Le Giunte comunali di Charvensod, Gressan, Iovencan e Sarre (provincia di Torino), porgono al Senato motivate istanze onde ottenere che sia mantenuta ai Comuni la conservazione dei loro catastri come per lo passato, finchè non sia provveduto ad un completo riordinamento. »

La Commissione delle petizioni è informata che l'onor. Ministro delle Finanze ha nominato una Commissione, della quale è Presidente l'onorevole Senatore Menabrea, per il congruaggio dell'imposta fondiaria; e le consta altresì che questa Commissione ha nominato una Sotto-commissione per fare una inchiesta sullo stato attuale dei catastri in Italia. Quindi è d'avviso che sia il caso di rinviare questa petizione all'onorevole Ministro delle Finanze, perchè, se il crede, possa sottoporla alla suddetta Commissione.

Si propone adunque per questa petizione il rinvio, come diceva, all'onorevole Ministro delle Finanze.

**Presidente.** Accetta l'onorevole Ministro questo rinvio?

**Ministro delle Finanze.** L'accetto.

**Presidente.** Poichè l'onorevole Ministro lo accetta, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, *Relatore.* « Petizione N. 4484. La Deputazione provinciale di Genova fa istanza perchè dal Senato non venga approvata la proposta del Governo per l'aumento di un nuovo decimo sulle imposte. »

La vostra Commissione è d'avviso che non siavi più luogo a tener conto di questa petizione, in seguito alle discussioni tenutesi alla Camera dei Deputati e dopo che il signor Ministro delle Finanze ha ritirata la sua prima proposta.

Per conseguenza, anche su questa petizione non può

la vostra Commissione che proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

Anzi, siccome quella che porta il N. 4485 è identica a questa, la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice per entrambe le petizioni.

**Presidente.** Coloro che approvano le conclusioni della Commissione sopra queste due petizioni, vogliono sorgere.

(Approvato.)

**Senatore Chlesi, Relatore.** « Petizione N. 4488. Il Sindaco, a nome del municipio di Spezia, domanda che vengano comunicati al Senato alcuni schiarimenti circa l'interpretazione erronea che allega essersi data al soggetto della petizione inoltrata dallo stesso Municipio segnata col N. 4464 e riferita nella tornata del 3 marzo 1871. »

Il Municipio di Spezia, colla petizione riferita nella tornata del 3 marzo 1871 domandava di essere staccato dalla provincia di Genova e che venisse costituita una provincia nuova col circondario di Spezia, colla provincia di Massa e Carrara e coi mandamenti di Pietrasanta e Serravezza, i quali fanno parte della provincia di Lucca.

Io ebbi già l'onore di riferire su quella petizione e proposi l'ordine del giorno puro e semplice; ma è mio dovere il dichiarare che veramente, il Municipio di Spezia non domandava di essere capoluogo della nuova provincia: ma chiedeva soltanto la costituzione di una nuova provincia composta del circondario di Spezia (il quale doveva essere staccato da Genova), della provincia di Massa e Carrara e dei mandamenti di Pietrasanta e Serravezza. Debbo confessare al Senato che, non potendo persuadermi che il Municipio di Spezia il quale non voleva essere circondario dell'importante provincia di Genova, volesse poi adattarsi ad essere circondario di Massa e Carrara, interpretai quella petizione nel senso che il Municipio di Spezia, il quale domandava la costituzione di questa nuova provincia, ne volesse essere il capo luogo.

Ma dichiaro francamente che la domanda di essere Capoluogo della nuova provincia non venne fatta in quella petizione.

Io però ho creduto d'interpretare a dovere il senso di quella domanda; ad ogni modo mi rimetto alla saviezza del Senato, il quale giudicherà se la mia interpretazione è stata o no erronea.

La prima volta però fu proposto l'ordine del giorno puro e semplice su quella petizione, non già per ragioni di merito, ma perchè non vi era in corso alcun progetto di legge sulla circoscrizione amministrativa.

Lo stato delle cose non è cambiato, perchè neppure oggi, nè davanti alla Camera, nè davanti al Senato nè, per quanto si sappia, presso il Ministero, è sottoposto allo studio alcun progetto di questa fatta; e quindi la Commissione, nonostante la fatta rettifica, vi propone

nuovamente l'ordine del giorno puro e semplice: e nel caso che venisse presentato un progetto di una nuova circoscrizione amministrativa, il Municipio di Spezia potrà sempre far valere le sue ragioni e rinnovare la sua domanda. Dimodochè pel Municipio di Spezia la questione non è pregiudicata, perchè la vostra Commissione non è mai entrata nel merito della domanda; e si limitò solo a chiederla l'ordine del giorno puro e semplice, per l'unica ragione che, come ho accennato, non vi è alcun progetto in discussione nè davanti al Senato, nè davanti alla Camera dei Deputati che si riferisca ad una nuova circoscrizione amministrativa.

Ad ogni modo, se il Senato lo crede, la Commissione non ha difficoltà che queste petizioni del Municipio di Spezia siano rinviate agli Archivi per essere prese in considerazione, nel caso che si presenti un progetto di legge che stabilisca una nuova circoscrizione amministrativa.

**Presidente.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

**Senatore Chlesi, Rel.** « Petizione N. 4489. Il Consiglio comunale di Serino (Principato Ulteriore), segnalando alcuni inconvenienti che si incontrano nell'esecuzione dell'imposta sul macinato, emette il voto che vi sia posto rimedio con adeguati provvedimenti. »

L'onorevole signor Ministro delle Finanze sa che continui sono i reclami su questa tassa del macinato. Nel discorso che pronunziò ultimamente alla Camera dei Deputati, egli provò con cifre alla mano, che il prodotto di questa tassa del macinato è in progresso; ad ogni modo egli medesimo confessò che dava luogo ad inconvenienti, e che sperava che questi verrebbero meno col tempo.

Quindi, siccome non si tratta di una petizione la quale intacchi menomamente il principio della legge, ma si limita soltanto a segnalare inconvenienti, che si verificano nella sua esazione, io credo che l'onorevole signor Ministro non avrà difficoltà di prendere in considerazione questa petizione, perchè gli inconvenienti, o sono reali e veri, e allora l'onorevole signor Ministro provvederà perchè sia fatta giustizia, o non sono veri, e allora potrà rispondere ai petenti che i reclami sono ingiusti e non meritano di essere tenuti in alcun conto.

La Commissione pertanto, mossa da questi riflessi, proporrebbe che questa petizione fosse rinviata all'onorevole Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Per parte mia non ho difficoltà di accettare il rinvio di questa petizione, tanto più avendo l'altro ramo del Parlamento deliberato di nominare una Commissione per fare degli studi intorno all'andamento di questa tassa; sarà perciò mio dovere di rassegnare, come questo, tutti gli al-

tri elementi che possono portare lumi intorno a questa materia.

**Senatore Chiesi, Relatore.** La Commissione aderendo, ed accettando anzi di buon grado l'adesione fatta dall'onorevole signor Ministro a questo riguardo, propone il rinvio di questa petizione al signor Ministro delle Finanze.

**Presidente.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione pel rinvio al Ministro delle Finanze della petizione del Consiglio Comunale di Serino N. 4489.

Chi approva le conclusioni della Commissione, sorga. (Approvato.)

**Senatore Chiesi, Relatore.** « Petizione N. 4490. Il Consiglio Comunale di Serino (Principato Ulteriore), lamentando l'aumento di reati contro le persone e la proprietà, che da qualche tempo si verificano in quel Comune, fa istanza perchè dal Parlamento venga adottata una legge più acconcia a reprimerli. »

La Commissione crede non sia il caso di fare raccomandazioni al Ministero per questa petizione, in quanto che i desiderii del Municipio sono stati già prevenuti dal Presidente del Consiglio, il quale ha presentato alla Camera dei Deputati, nella tornata del 15 marzo corrente anno, un progetto di legge per provvedimenti speciali di pubblica sicurezza.

La Commissione fa voti perchè la Camera al più presto che sia possibile approvi questo progetto, col quale sarà anche appagato il giusto desiderio del Consiglio comunale di Serino.

Questo progetto di legge, discusso ed approvato dalla Camera, sarà sottoposto alle deliberazioni del Senato, e allora sarà il caso che questa petizione possa essere presa in esame. Perciò la Commissione proporrebbe ch'essa venisse depositata negli Archivi per essere presa poi in considerazione al momento in cui, come diceva, il citato progetto di legge sia sottoposto alle deliberazioni del Senato.

**Senatore Cambray Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cambray Digny.** Domanderei che questa petizione fosse rinviata al Ministero.

Mi pare che la questione sia molto importante.

Ritengo che il Ministero, il quale naturalmente troverà qualche opposizione nelle attuali disposizioni che sono gravi, abbia a trovarvi un appoggio per fare una legge che lo abiliti a tutelare più energicamente ed efficacemente la pubblica sicurezza.

Io quindi domanderei che questa petizione fosse rinviata al Ministero.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze:** Se questo rinvio ha il significato, che il Senato appoggia vigorosamente i provvedimenti che s'intendono prendere onde meglio tutelare la sicurezza dei cittadini, che, per verità, in talune provincie lascia molto a desiderare, il Ministero non solo accetta il rinvio, ma ringrazia il Senato dell'ap-

poggio che viene a dargli nell'ordine d'idee in cui è entrato.

**Senatore Cambray Digny.** Questo è appunto il senso nel quale io propongo che sia rinviata al Ministero questa petizione.

**Senatore Chiesi, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Chiesi, Relatore.** Anche la Commissione aveva dichiarato che i desiderii del Municipio che ha presentato la petizione, erano stati prevenuti dal Ministero, il quale sino dal marzo di quest'anno presentò un progetto di legge per provvedimenti speciali di pubblica sicurezza. Non vi è dunque alcun dubbio che la Commissione era di avviso che il Ministero avrebbe fatto per parte sua quanto era necessario, perchè i desiderii del Municipio di Serino, che sono i desiderii di tutti gli uomini onesti, siano appagati.

La Commissione però di buon grado si associa alla proposta del Senatore Cambray Digny, alla quale non può dare altro senso che quello che egli medesimo le ha dato. Vi propone quindi che questa petizione sia rinviata al Ministero, ed anzi gli sia rinviata con raccomandazione.

**Presidente.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione pel rinvio della petizione del Consiglio Comunale di Serino al Ministero.

Chi le approva, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

**Senatore Chiesi, Relatore.** « Petizione N. 4492. Luigi De Medici fabbricante di fiammiferi in Torino fa istanza perchè dal Senato venga respinta qualunque tassa che fosse proposta sopra l'industria da esso esercitata. » (Harità.)

Anche intorno a questa petizione la Commissione non può proporre che l'ordine del giorno puro e semplice; perchè la tassa di cui si tratta per ora non fu giudicata opportuna e venne interamente abbandonata da chi la vagheggiava; per conseguenza, non è il caso che questo supplicante abbia a temere, almeno per ora, che questa tassa sia imposta.

Quindi vi si propone sulla petizione N. 4492, l'ordine del giorno puro e semplice.

**Senatore Lanzl.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Appoggio la proposta della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice; ma alle ragioni adottate dall'onorevole Relatore, vorrei aggiungere questa: che non solamente trovo che debba essere proposto l'ordine del giorno puro e semplice perchè la proposta del Ministero riguardante questa tassa è stata ritirata, ma perchè non vorrei che *a priori* si dichiarasse qui che un dato tributo non debba imporsi, e che insomma non si deve porre un'imposta sopra i fiammiferi.

In questo senso appoggio anch'io l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Mi pare che appunto l'ordine del giorno voglia significare che non è caso di prendere questa petizione in considerazione, perchè non fu nemmeno fatta la proposta di questa tassa: se ne parlò nel Comitato della Camera, ma poi non se ne fece nulla, ed effettivamente non fu mai introdotta in Parlamento questa proposta sulla fabbricazione dei fiammiferi. Quindi mi pare che l'ordine del giorno, sia una logica conseguenza.

**Senatore Chiesi, Relatore.** Questo è il senso che la Commissione dà appunto all'ordine del giorno.

**Presidente.** Pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione 4492.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

**Senatore Chiesi, Rel.** La petizione N. 4193, è identica a quella che porta il N. 4489 relativa al macinato, e per conseguenza la Commissione fa la stessa proposta anche per questa che cioè sia rinviata al Ministro di Finanze.

**Presidente.** Metto ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

**Senatore Chiesi, Relatore.** « Petizione N. 4497. La Camera di Commercio ed Arti di Terra di Lavoro, fa istanza perchè sia provveduto a che nell'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile siano sottoposti ad egual trattamento di quello prescritto per gli impiegati provinciali e comunali, anche gli impiegati delle Camere di Commercio. »

L'ultima volta che venne in discussione la legge sull'imposta della ricchezza mobile fu fatta la proposta che agli impiegati governativi fossero equiparati anche gli impiegati delle Opere Pie; ma la proposta non fu accettata.

La Commissione non crede che per ora sia il caso che la domanda, espressa in questa petizione, possa essere presa in considerazione.

Peraltro, siccome anche la domanda degli impiegati delle Opere Pie sembrò, per dir il vero, molto ragionevole, parrebbe che per le stesse ragioni si dovessero prendere in considerazione le domande degli impiegati delle Camere di Commercio. La vostra Commissione è d'avviso che, un giorno o l'altro questo desiderio tanto degli impiegati delle Opere Pie, come degli impiegati delle Camere di Commercio, possa essere soddisfatto.

Nella speranza perciò che venga presentato un progetto di legge che accordi a questi impiegati gli stessi vantaggi e favori che sono largiti agli impiegati

governativi, la vostra Commissione proporrebbe che questa petizione venga depositata negli Archivi del Senato.

**Presidente.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per il deposito di questa petizione negli Archivi.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Non essendovi altre petizioni da riferire, si procede alla verifica dello squittinio.

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per iscrizione di rendita consolidata sul Gran Libro del Debito Pubblico e cessione di taluni edifici demaniali a favore della città di Firenze.

Votanti . . . . .	68
Favorevoli . . . . .	64
Contrarii . . . . .	4

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge per la continuazione della sede del Tribunale Supremo di Guerra e Marina in Firenze fino al 1° gennaio 1873.

Votanti . . . . .	68
Favorevoli . . . . .	64
Contrarii . . . . .	4

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge per i matrimoni degli ufficiali ed assimilati militari.

Votanti . . . . .	68
Favorevoli . . . . .	66
Contrarii . . . . .	2

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo.

Votanti . . . . .	68
Favorevoli . . . . .	67
Contrarii . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

Occorrerebbe ancora di procedere alla votazione per squittinio segreto sopra altri progetti, che già furono discussi, ma risultando alla Presidenza che il Senato in questo momento non si trova più in numero, questa votazione si farà nella prossima seduta.

Siccome poi si può fin d'ora tener per sicuro che pel giorno 13 avremo in pronto la Relazione sui provvedimenti finanziari, così, se non si fanno osservazioni in contrario, io propongo al Senato di aggiornarsi fino al detto giorno, cioè martedì della ventura settimana per la discussione di detto progetto di legge e di quegli altri, che in questo periodo di tempo potranno essere in pronto.

La seduta è sciolta (ore 5).